



Città metropolitana
di Venezia

Regolamento per il conseguimento
dell'attestato di idoneità professionale
all'esercizio dell'attività di consulenza per la
circolazione dei mezzi di trasporto (L. 264/91)

Indice

Articolo 1 - Natura e scopo del regolamento	p. 3
Articolo 2 - Idoneità professionale all'esercizio dell'attività	p. 3
Articolo 3 - Requisiti di onorabilità	p. 3
Articolo 4 - Requisiti culturali	p. 4
Articolo 5 - Modalità per l'ammissione all'esame di idoneità professionale	p. 4
Articolo 6 – Commissione Tecnica di cui alla L. 264/91	p. 5
Articolo 7 – Compiti della Commissione Tecnica di cui alla L. 264/91	p. 6
Articolo 8 – Attività istruttoria	p. 7
Articolo 9 – Bando di esame di idoneità professionale	p. 7
Articolo 10 – Modalità di effettuazione dell'esame di idoneità professionale e di approvazione dei risultati	p. 7
Articolo 11 – Attestato di idoneità professionale	p. 8
Allegato A	p. 9
Allegato B	p. 11
Allegato C	p. 13

Art. 1.
(Natura e scopo del regolamento)

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 105 comma 3 lett. g) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dall'art. 5 della legge 8 agosto 1991, n. 264, recante "Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto", il presente regolamento disciplina le modalità dell'esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui al comma 1, stesso art. 5 della citata legge 8 agosto 1991, n. 264.

Art. 2.
(Idoneità professionale all'esercizio dell'attività)

1. L'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è certificata dal possesso dell'attestato di cui all'art. 5 della legge n. 264/91, rilasciato dal Dirigente della struttura competente in materia di trasporti dell'Ente previo superamento di un esame di idoneità svolto davanti all'apposita Commissione Tecnica.
2. Possono essere ammessi all'esame di idoneità di cui al comma 1 i cittadini italiani o equiparati, residenti nel territorio regionale, che abbiano conseguito la maggiore età, in possesso dei requisiti di cui agli art. 3 e 4 del presente regolamento.

Art. 3.
(Requisiti di onorabilità)

1. L'onorabilità è soddisfatta in presenza delle seguenti condizioni:
 - a) non aver riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli articoli 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648-bis del codice penale o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
 - b) non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
 - c) non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non essere in corso, nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento.
2. Per gli effetti del presente articolo, si considera condanna anche l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.
3. Nei casi sopraelencati, il requisito continua a non essere soddisfatto sino a quando non sia intervenuta la riabilitazione ai sensi dell'art. 178 e segg. c.p., ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa.
4. Fermi restando gli effetti degli articoli 166 e 167 del codice penale e 445 del codice di procedura penale e di ogni disposizione che comunque prevede l'estinzione del reato, il requisito dell'onorabilità, qualora inizialmente posseduto, viene meno quando:

- a) apposite disposizioni di legge lo prevedono;
 - b) l'interessato ha riportato una condanna o è sottoposto ad un provvedimento tra quelli indicati al primo comma;
5. Il venir meno del requisito dell'idoneità morale comporta la revoca dell'attestato di idoneità già rilasciato.

Art. 4.
(Requisiti culturali)

1. Il requisito culturale è soddisfatto con il possesso di un diploma di istruzione superiore di secondo grado, o equiparato, in conformità al disposto dell'art. 5, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 264, il quale deve essere stato conseguito entro la data fissata per sostenere l'esame. Coloro che avessero conseguito detto titolo di studio in un paese diverso dall'Italia, dovranno presentare apposita documentazione attestante il "riconoscimento del titolo di studio straniero" (dichiarazione di valore rilasciata dall'autorità diplomatica o consolare italiana).
2. I seguenti soggetti possono produrre, in sostituzione del diploma di istruzione superiore di secondo grado se sprovvisti, l'attestato di partecipazione al corso di formazione professionale di cui all'art. 10, comma 3, della legge 8 agosto 1991, n. 264, come reiterato dal comma 1 del medesimo art. 4 della legge 4 gennaio 1994, n. 11:
 - eredi o aventi causa del titolare dell'impresa individuale che, in caso di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica, proseguano l'attività provvisoriamente per il periodo massimo di due anni, prorogabile per un altro anno in presenza di giustificati motivi, entro tale periodo;
 - soci o amministratori di società che, a seguito di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del socio o dell'amministratore in possesso dell'attestato di idoneità professionale, proseguano l'attività provvisoriamente per il periodo massimo di due anni, prorogabile per un altro anno in presenza di giustificati motivi, entro tale periodo;
 - soci e ai familiari del titolare che, con atti certi e documenti probanti, abbiano dimostrato di aver coadiuvato, alla data del 5 settembre 1991, il titolare stesso nella conduzione dell'impresa.

Art. 5
(Modalità per l'ammissione all'esame di idoneità professionale)

1. Chi intende sostenere l'esame di idoneità professionale deve presentare domanda scritta alla struttura competente in materia di trasporti dell'Ente.
2. La domanda, redatta in unico esemplare utilizzando lo schema di cui all'allegato A, in assolvimento degli obblighi previsti in materia di imposta di bollo, deve essere fatta pervenire, a pena di esclusione, secondo le modalità ed entro e non oltre il termine indicato dal bando di cui al successivo art. 9. La domanda inoltre, riportando dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, deve essere sottoscritta e riportare in allegato copia di un valido documento di identità.
3. È fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda, sotto la loro personale responsabilità:

- a) cognome, nome, data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza, codice fiscale;
 - b) di voler sostenere l'esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
 - c) di possedere i requisiti di onorabilità indicati all'art. 3;
 - d) di possedere i requisiti culturali indicati all'art. 4.
4. Nella domanda va inoltre indicato un recapito telefonico e l'indirizzo cui vanno fatte eventuali comunicazioni, in carenza del quale le comunicazioni saranno fatte alla residenza dichiarata.
 5. È altresì necessario effettuare un versamento di Euro 100,00 presso la Tesoreria della Città metropolitana di Venezia per il pagamento dei diritti di segreteria, che in nessun caso verrà rimborsato: la relativa attestazione di pagamento, nella cui causale dovrà essere specificato l'esame per il quale i diritti sono stati versati, dovrà essere allegata alla domanda di ammissione; l'importo potrà essere aggiornato annualmente con atto del Sindaco metropolitano.
 6. L'Ente non assume responsabilità in caso di mancata ricezione della domanda per eventuali dispersioni, ritardi o disguidi non imputabili a colpa dell'Ente medesimo, oppure per inesatta indicazione dell'indirizzo presso il quale la domanda va inoltrata. Non saranno ammessi a partecipare all'esame i candidati le cui domande non perverranno entro il termine prescritto.
 7. L'avviso riportante il calendario delle prove e le sedi di svolgimento, verrà pubblicato esclusivamente nel sito internet dell'Ente entro i 30 giorni successivi al termine di presentazione delle domande. Tale avviso sostituisce ogni altra forma di comunicazione.
 8. I candidati che avranno presentato la domanda ed ai quali non sarà comunicata l'esclusione dall'esame per difetto dei requisiti prescritti, saranno tenuti a presentarsi senz'altra comunicazione per sostenere le prove previste nel giorno, nell'ora e nel luogo indicati nel citato avviso, muniti di un documento di riconoscimento. Eventuali variazioni relative alle date delle prove o alle sedi di svolgimento verranno pubblicate esclusivamente sul sito internet dell'Ente.
 9. L'assenza dalla prova d'esame sarà considerata come rinuncia alla partecipazione all'esame di idoneità, quale sia il motivo dell'assenza, al momento in cui è dichiarata aperta la prova e pur se essa non dipenda dalla volontà dei singoli concorrenti.

Art. 6
(Commissione Tecnica di cui alla L.264/91)

1. La Commissione Tecnica ha la seguente composizione:
 - il dirigente della Struttura competente in materia di trasporti dell'Ente o un suo delegato, con funzioni di presidente;
 - un rappresentante dell'Ufficio Motorizzazione Civile di Venezia;
 - un rappresentante della Capitaneria di Porto di Venezia;
 - un rappresentante dell'Ispettorato di Porto di Venezia;
 - un rappresentante dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Veneto;
 - due rappresentanti designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;

- un rappresentante designato dall'Automobile Club di Venezia.
2. In corrispondenza di ciascuno dei componenti di cui sopra viene nominato un supplente, il quale partecipa alle sedute della Commissione tecnica solo in caso di assenza o di impedimento del titolare, per l'intera durata della seduta.
 3. La nomina dei componenti esterni, effettivi o supplenti, avviene con decreto del Sindaco metropolitano, su proposta ed indicazione dell'Ente od Organizzazione designante.
 4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni sono svolte da un componente della Commissione Tecnica medesima.
 5. Le mansioni di Segretario sono svolte da un dipendente della Struttura competente in materia di trasporti dell'Ente, designato con provvedimento del dirigente.
 6. In caso di assenza o impedimento del Segretario le sue mansioni sono svolte da altro dipendente della Struttura competente in materia di trasporti dell'Ente, da nominarsi a cura del Presidente della Commissione Tecnica in qualità di supplente.
 7. I componenti della Commissione tecnica e i loro supplenti restano in carica sino al termine del mandato del Sindaco metropolitano e sono prorogati fino al nuovo insediamento dello stesso che procederà ai sensi del punto 3 alle nuove nomine.
 8. In caso di dimissioni volontarie, esse sono recepite con decreto del Sindaco metropolitano, contestualmente alla nomina del nuovo componente titolare o supplente.
 9. La Commissione tecnica ha sede presso l'Ente.
 10. Ai componenti esterni della Commissione Tecnica spetta un gettone di presenza, per giornata di seduta, di importo pari a euro 65.
 11. Il Segretario della Commissione tecnica deve provvedere alla convocazione di tutti i membri effettivi almeno cinque giorni prima di ogni seduta, con comunicazione a mezzo posta elettronica; nel caso di urgenza tale termine può essere ridotto a quarantotto ore.
 12. Per la validità di ciascuna seduta è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione.
 13. Qualora un componente effettivo fosse impossibilitato a partecipare, deve darne immediata comunicazione alla Segreteria della Commissione e al proprio supplente, al fine di consentire la convocazione dello stesso e la sua partecipazione anche in deroga ai termini temporali previsti.
 14. Il componente effettivo che, trovandosi nelle condizioni di cui al comma precedente, non provveda di conseguenza per tre volte consecutive, può essere dichiarato decaduto con decreto del Sindaco metropolitano che provvede a nominare il nuovo componente, che provvede contestualmente a nominare il nuovo componente, secondo le modalità di cui al punto 3.

Art. 7

(Compiti della Commissione Tecnica di cui alla L. 264/91)

1. La Commissione Tecnica provvede a:
 - redigere l'elenco dei quesiti d'esame e delle relative risposte;
 - valutare la regolarità delle domande e ad accertare il possesso dei requisiti ai fini dell'ammissione all'esame di idoneità professionale;
 - espletare l'esame secondo i criteri e le modalità stabilite dal presente regolamento;
 - determinare l'esito finale, redigendo le relative graduatorie.

2. Nel rispetto della normativa vigente, per quanto non previsto esplicitamente nel presente regolamento, la Commissione Tecnica può determinare criteri e modalità operative con propria decisione, assunta a seguito di votazione favorevole della maggioranza dei componenti.

Art. 8
(Attività istruttoria)

1. Le domande di ammissione all'esame di idoneità professionale, sono istruite dalla competente struttura in materia di trasporti dell'Ente, ai fini della verifica della regolarità delle stesse e del possesso dei requisiti prescritti.
2. In caso di documentazione insufficiente, l'ufficio può disporre l'integrazione della medesima attraverso apposita richiesta, determinando altresì la data entro la quale la documentazione mancante debba essere prodotta. Decorso inutilmente tale termine il candidato è automaticamente escluso dall'esame.
3. L'elenco degli ammessi, ammessi con riserva ed esclusi viene approvato dalla Commissione Tecnica e trasmesso al Dirigente della struttura competente in materia di trasporti dell'Ente che provvede con proprio provvedimento ad approvarlo con conseguente pubblicazione sul sito internet dell'Ente. L'esclusione dalla partecipazione all'esame è disposta nei seguenti casi:
 - a) accertata insussistenza di uno o più requisiti prescritti dal bando per la partecipazione
 - b) domanda di ammissione all'esame pervenuta fuori termine o non sottoscritta;
 - c) mancata regolarizzazione della domanda nel termine perentorio concesso dall'Ente.
 - d) mancato pagamento dei diritti di segreteria di ammissione all'esame entro il termine di scadenza di presentazione delle domande.
4. In caso di non ammissione all'esame l'ufficio ne dà comunicazione all'interessato con raccomandata A.R. od ogni altro mezzo ritenuto opportuno.
5. Abrogato
6. Abrogato

Art. 9
(Bando di esame di idoneità professionale)

1. Con cadenza annuale l'Ente provvede ad emanare apposito bando per l'ammissione all'esame di idoneità professionale.
2. Il bando, approvato con determinazione del Dirigente della struttura competente in materia di trasporti dell'Ente, viene pubblicato per la durata di almeno quindici giorni sul sito internet dell'Ente
3. In esso sono riportati i requisiti per l'ammissione, il termine della scadenza per la presentazione delle domande, le materie oggetto dell'esame.

Art. 10
**(Modalità di effettuazione dell'esame di idoneità professionale
e di approvazione dei risultati)**

1. L'esame viene svolto in un'unica sessione annuale articolata in una o più sedute, e consiste nello svolgimento di una prova scritta su quesiti a risposta multipla predeterminata che vertono su nozioni di:
 - disciplina della circolazione stradale;
 - legislazione sull'autotrasporto;
 - disciplina della navigazione e legislazione complementare;
 - legislazione sul pubblico registro automobilistico;
 - legislazione tributaria afferente al settore.

L'elenco completo dei quesiti e delle risposte, approvato con determinazione del Dirigente della struttura competente in materia di Trasporti dell'Ente deve essere messo a disposizione degli interessati almeno sessanta giorni prima della data fissata per l'esame.

2. Per essere ammessi a sostenere l'esame, gli aspiranti dovranno essere muniti di uno dei documenti d'identità riconosciuti validi nello Stato ed in corso di validità.
3. A ciascun candidato va consegnata una scheda, predisposta dalla Commissione tecnica, contenente cinque quesiti per ciascuna delle cinque discipline oggetto d'esame, articolate nelle materia indicate nell'allegato B, per un totale di venticinque quesiti.
4. La prova d'esame dura un'ora ed è superata dai candidati che rispondono in maniera esatta ad almeno quattro quesiti per ogni disciplina formante oggetto del programma d'esame.
5. Al termine di ogni seduta d'esame la Commissione Tecnica forma l'elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova, con l'indicazione per ciascuno del numero delle risposte esatte fornite per ogni singola disciplina, che viene firmato dal Segretario e controfirmato dal Presidente o da altro membro, e va affisso nella sede delle prove d'esame.
6. La Commissione Tecnica trasmette gli elenchi al Dirigente della struttura competente in materia di trasporti dell'Ente che li approva con proprio provvedimento, il quale viene pubblicato sul sito dell'Ente. Dalla data di pubblicazione degli elenchi decorre il termine per eventuali impugnative.
7. Le materie d'esame indicate nell'allegato B vengono aggiornate al variare delle normative con determinazione del Dirigente della struttura competente in materia di trasporti dell'Ente

Art. 11 **(Attestato di idoneità professionale)**

1. L'attestato di idoneità professionale, nel modello conforme a quello di cui all'allegato C, è rilasciato dal Dirigente della struttura competente in materia di trasporti dell'Ente, sulla base degli elenchi trasmessi dalla Commissione Tecnica di cui alla L. 264/91 e dallo stesso approvati, previo pagamento dell'imposta di bollo da parte dell'interessato.

in _____, in data _____ (anno scolastico ____/____). Coloro che avessero assolto l'obbligo scolastico in un paese diverso dall'Italia, dovranno presentare apposita documentazione attestante il "riconoscimento dell'obbligo scolastico" (dichiarazione di valore rilasciata dall'autorità diplomatica o consolare italiana);

- i) che non sussistono né nei propri confronti, né nei confronti dei familiari conviventi, anche di fatto, le cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall'art.10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
- j) di autorizzare la Città Metropolitana di Venezia o altri soggetti con essa convenzionati al trattamento dei dati personali a fini statistici ai sensi della L. 31 dicembre 1996, n. 675;

ALLEGA

Attestazione del versamento del diritto di segreteria di € 100,00 effettuato sul conto corrente postale n. 17470303 intestato a: Città Metropolitana di Venezia - Servizio Trasporti - Servizio Tesoreria - San Marco, 2662 - 30124 VENEZIA.

CHIEDE

inoltre che, in caso di esito positivo, gli venga rilasciato l'attestato di idoneità professionale, che ritirerà personalmente o tramite delegato, e per il quale provvederà al pagamento dell'imposta di bollo.

Le comunicazioni relative all'esame dovranno essere inviate al seguente indirizzo :

Sig./sig.ra _____,
Via _____, n. _____,
Città _____ CAP _____, Prov. _____,
recapito telefonico _____ cell. _____

Data, _____

FIRMA del/della dichiarante (per esteso e leggibile)

Firma apporta dal dichiarante in presenza di:

o, in alternativa

Da allegare copia del documento di identità o di un documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35, comma 2 del D.P.R. 445/2000.

INFORMATIVA AI SENSI DELLA del D.Lgs. n.196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali")

Il sottoscritto dichiara di essere informato che il conferimento dei dati personali contenuti nella presente comunicazione è di natura obbligatoria e che i dati potranno essere trattati da parte della Città metropolitana di Venezia e da altri soggetti coinvolti, nell'ambito del procedimento per il quale sono stati richiesti, con i limiti stabiliti dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni) dalla legge e dai regolamenti, fermo restando i diritti di accesso, correzione, integrazione, cancellazione trasformazione in forma anonima o richiesta di blocco dei dati. Tali diritti previsti dall'art. 7 del Codice medesimo, potranno essere esercitati rivolgendosi al dirigente del Servizio, responsabile del trattamento dei dati, con sede in via Forte Marghera 191, Mestre Venezia. Titolare del trattamento è la Città metropolitana di Venezia, con sede in Venezia, S. Marco 2662.

FIRMA del/della dichiarante (per esteso e leggibile)

ALLEGATO B

DISCIPLINE D'ESAME

A) La circolazione stradale.

- Veicoli eccezionali e trasporti in condizione di eccezionalità.
- Nozione di veicolo.
- Classificazione e caratteristiche dei veicoli.
- Masse e sagome limiti.
- Traino di veicoli.
- Norme costruttive e di equipaggiamento.
- Accertamenti tecnici per la circolazione.
- Destinazione ed uso dei veicoli.
- Documenti di circolazione ed immatricolazione.
- Estratto dei documenti di circolazione e di guida.
- Circolazione su strada delle macchine agricole e delle macchine operatrici.
- Guida dei veicoli.
- Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi.
- Formalità necessarie per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario.

B) Il trasporto di merci.

- Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi.
- Comitati dell'albo e loro attribuzioni.
- Iscrizioni nell'albo, requisiti e condizioni.
- Iscrizioni delle imprese estere.
- Fusioni e trasformazioni.
- Abilitazioni per trasporti speciali.
- Variazioni dell'albo.
- Sospensioni dall'albo.
- Cancellazione dall'albo.
- Sanzioni disciplinari.
- Effetti delle condanne penali.
- Reiscrizioni, decisioni, competenze, ricorsi.
- Omissione di comunicazioni all'albo.
- Autorizzazioni.
- Tariffe a forcella per i trasporti di merci.
- Documentazione obbligatoria per il trasporto di cose per conto di terzi.
- Trasporto merci in conto proprio.
- Licenze.
- Commissione per le licenze, esame e parere.
- Elencazione delle cose trasportabili.
- Revoca delle licenze.
- Ricorsi.
- Servizi di piazza e di noleggio.
- Esenzioni dal disciplinamento del trasporto merci.
- Trasporti internazionali.

C) Navigazione.

- Accenni sulle norme che regolano la navigazione in generale.
- Acque marittime entro ed oltre sei miglia dalla costa.
- Navi e galleggianti.
- Unità da diporto.
- Costruzione delle imbarcazioni da diporto.
- Accertamenti e stazzatura delle imbarcazioni e delle navi.
- Iscrizione ed abilitazione alla navigazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto.
- Rilascio, rinnovo ed aggiornamento delle licenze.
- Visite periodiche ed occasionali delle imbarcazioni e delle navi.
- Collaudo e rilascio certificato d'uso dei motori.
- Competenze del R.I.Na.

- Iscrizione nei registri di imbarcazioni e navi (per dichiarazione di costruzione, prima iscrizione, trasferimento). Cancellazione dai registri.
- Trascrizione nei registri di atti relativi alla proprietà e di altri atti e documenti per i quali occorre la trascrizione; iscrizione o cancellazione di ipoteche; rilascio estratto matricolare o copia di documenti.
- Autorizzazione per la navigazione temporanea di prova e licenza provvisoria di navigazione.
- Noleggio e locazione.
- Importazione ed esportazione delle imbarcazioni, delle navi e dei motori.
- Regime fiscale ed assicurativo.
- Esami per il conseguimento dell'abilitazione al comando ed alla condotta di imbarcazioni.
- Esami per il conseguimento dell'abilitazione al comando di navi.
- Esami per il conseguimento dell'abilitazione alla condotta di motori.
- Validità e revisione delle patenti nautiche.
- Norme per l'esercizio dello sci nautico.

D) Il P.R.A.

- Legge del P.R.A.
- Legge istitutiva I.P.T.
- Compilazione delle note.
- Iscrizioni.
- Trascrizioni.
- Annotazioni.
- Cancellazioni.

E) Il regime tributario.

- Le imposte dirette ed indirette in generale.
- L'IVA: classificazione delle operazioni, momento impositivo.
- Fatturazione delle operazioni.
- Fatturazione delle prestazioni professionali.
- Ricevuta fiscale: forma e contenuti.
- Il principio di territorialità dell'imposta: operazioni internazionali e intercomunitarie.
- Registri contabilità IVA.
- Dichiarazione annuale IVA.
- Regimi speciali per la determinazione del reddito d'impresa e dell'IVA.
- Imposte indirette relative alla circolazione dei veicoli.



Città metropolitana
di Venezia

Servizio Trasporti

Prot. n. _____

A T T E S T A T O

*di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza
per la circolazione dei mezzi di trasporto*

n. VE/.../...

Visto l'art. 5 comma 1 della Legge 8 Agosto 1991, n.264;

*Visto l'esito positivo dell'esame di idoneità tenutosi in data ___/___/___ davanti alla
Commissione Tecnica costituita ai sensi del citato art. 5, comma 1;*

*Si attesta che _____ nato a _____ il ___/___/___, codice fiscale
_____, è professionalmente idoneo all'esercizio dell'attività di consulenza
per la circolazione dei mezzi di trasporto, ai sensi e per gli effetti della legge 8 agosto 1991,
n. 264.*

Venezia, _____

***Il Dirigente
del Servizio Trasporti***